

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81)

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si inserisce in un quadro normativo generale di tutela del LAVORO e dei LAVORATORI. L'Art. 1 della COSTITUZIONE afferma che: “ L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO “.

La Costituzione della Repubblica Italiana, fissa i principi basilari dello Stato ed ogni altra legge in contrasto con essa può essere impugnata di fronte alla CORTE COSTITUZIONALE.

TUTELE - COSTITUZIONE

Il “Lavoro “ inteso come DIRITTO-DOVERE di tutti i cittadini.

Art.4 della Costituzione: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società.

Art.35 della Costituzione: **Lo Stato tutela il Lavoro in tutte le sue forme**, cura e migliora la formazione professionale dei Lavoratori.

Art. 36, 37, 38, 39 della Costituzione: Lo Stato riconosce ai Lavoratori una serie di Diritti:

- Una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa;
- La durata massima della giornata lavorativa;
- Riposo settimanale e ferie retribuite;
- Età minima di ammissione al lavoro pari a 15 anni, ridotta a 14 anni per gli apprendisti e gli addetti a lavori agricoli o lavori leggeri;
- Alle donne, congedo retribuito per parte della gravidanza e dopo la nascita del bambino;
- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale;
- **In caso di infortunio, malattia**, invalidità o vecchiaia, devono essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita;
- Gli inabili ed i minorati hanno diritto all' educazione ed all' avviamento professionale;
- Diritto di sciopero con limitazioni per non danneggiare i diritti primari e generali degli altri cittadini alla salute, alla circolazione, alla informazione.

Art. 32 della Costituzione: **La Repubblica tutela la salute** come fondamentale diritto;

Art. 41 della Costituzione: L'iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in modo da recare **danno alla sicurezza**, alla libertà, alla dignità umana.

TUTELE - CODICE CIVILE

Art 2087 Codice civile - tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale** dei prestatori di lavoro.

DLgs 81/08-TESTO UNICO

Il testo unico raccoglie tutte le norme dello stato riguardanti la **tutela della salute e sicurezza** dei lavoratori inserendo oltre al principio della difesa del lavoratore, attraverso i sistemi di protezione (uso del casco, di scarpe di sicurezza, ecc.), il tema della prevenzione attraverso l'organizzazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). In tal modo il Datore di Lavoro, comunque responsabile nei confronti dei lavoratori, riceve il supporto e la consulenza di figure professionalmente qualificate (RSPP, Medico competente, ecc..) per la gestione del Sistema Sicurezza Aziendale, prevedendo principalmente:

- La valutazione dei rischi presenti nella attività lavorativa (DVR) e le misure di intervento idonee ad eliminare i rischi ed , ove non è possibile, a ridurli il più possibile;
- La predisposizione e la verifica dei piani di emergenza(Evacuazione, Primo Soccorso, Antincendio);
- L'informazione e la Formazione dei Lavoratori;
- L'organizzazione degli ambienti di lavoro in modo da tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il Testo Unico prevede, inoltre, forme di partecipazione dei lavoratori attraverso la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS), oltre agli organi di controllo ed alle sanzioni. Per meglio comprendere la portata innovativa e le implicazioni socio-economiche e culturali del Testo Unico è opportuno riportare ed analizzare i seguenti riferimenti:

- Articolo 1-Finalità:"...attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i **diritti civili e sociali**, anche con riguardo alle **differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati**".

Articolo 2- Definizioni

- **"lavoratore"**: persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione**, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: **il socio lavoratore di cooperativa o di società**, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle **iniziative di tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il partecipante ai **corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro** in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; **i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile**; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , e successive modificazioni;
- **"salute"**: stato di completo **benessere fisico, mentale e sociale**, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- **"responsabilità sociale delle imprese"**: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

I suddetti riferimenti introducono da un lato nuove tipologie di rischio e dall'altro un nuovo **approccio sociale** per la Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori.

I nuovi rischi da considerare:

stress lavoro-correlato, personalità morale del lavoratore, differenza di genere e di età, provenienza da altri paesi, tipologia contrattuale della prestazione lavorativa, ecc..

Le implicazioni socio-economiche e culturali:

il lavoratore che vive con disagio l'ambiente lavorativo non solo risulta esposto maggiormente a malattie (stress lavoro-correlato) ed agli infortuni ma riduce anche le prestazioni lavorative.

Si determinano, pertanto, danni all'attività produttiva e spese sociali sanitarie e di assistenza.

Secondo le ricerche dell'**Agenzia Europea per la Sicurezza**, le condizioni di stress interessano circa il 25% dei lavoratori e la "**depressione**" risulta la causa principale di congedo per malattia.

Con la riduzione della produttività generale e l'incremento dei costi sociali il problema "salute dei lavoratori" supera il livello ristretto Impresa-Lavoratore e diventa di rilevanza sociale.

Riconoscendo la contrapposizione tra stress lavoro-correlato e benessere lavorativo, per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori risulta oramai necessario aggiungere al tema della "prevenzione" del DLgs 81/08, il tema della promozione della "Salute Aziendale" attraverso l'attuazione del "**benessere organizzativo aziendale**".

Esempi di provvedimenti normativi:

- Accordo Quadro Europeo 2004 sullo **stress** nei luoghi di lavoro;
- Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004, sul **benessere organizzativo** nella Pubblica Amministrazione.